



COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO
PROVINCIA COSENZA

Via Nazionale, 8
TEL. 0981/62890 FAX. 0981/62900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890
Pec. ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Ordinanza del Sindaco n. 7297 del 30 dicembre 2021

OGGETTO: DIVIETO DI SCOPPIO DI PETARDI, MORTARETTI E MATERIALE PIROTECNICO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni anche nel territorio di Sant'Agata di Esaro è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti con numerosi e molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno;
- che l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi senza dar luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ecc.

Ritenuto opportuno e urgente anche sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente ordinanza verrà comunicata preventivamente al Sig. Prefetto della Provincia di Cosenza;

DISPONE IL DIVIETO

Dal 30 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022:

- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al DL 58/2010;

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Cosenza, sia immediatamente esecutiva;
- che il presente provvedimento
 - venga pubblicato sul sito internet del Comune di Sant'Agata di Esaro per l'informazione alla cittadinanza;
- che sia trasmesso
 - alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Agata di Esaro;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - a chiunque spetti di farla rispettare.

F.to **Il Sindaco**
Mario Nocito